

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44854 Anno 2019

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: ALMA MARCO MARIA

Data Udiienza: 25/09/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Bacci Angelo, nato a Taranto il 10/07/1972

D'Amicis Antonio, nato a Grottaglie il 18/06/1960

Greco Giuseppe, nato a Carosino il 19/01/1953

Rimoldi Carlo, nato a Saronno il 15/12/1962

Tagliente Giuseppe, nato a Taranto il 01/05/1969


avverso la sentenza del 15/12/2017 della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati Bacci, Greco e Tagliente, rigettarsi il ricorso dell'imputato Rimoldi ed annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato D'Amicis in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6, cod. pen. ed il rigetto nel resto del relativo ricorso;

udito il difensore della parte civile ILVA S.p.a. in Amministrazione straordinaria, avv. Francesco Paolo Garzone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati Bacci, Greco e Rimoldi,



riportandosi al contenuto delle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore dell'imputato D'Amicis, avv. Antonio Raffo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Greco, avv. Scilla Macagoli in sostituzione dell'avv. Rocco Maggi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento;
udito il difensore dell'imputato Rimoldi, avv. Benedetta D'Aloisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Tagliente, avv. Gianluca Mongelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 dicembre 2017 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza in data 31 marzo 2016, del Tribunale di Taranto, per la parte che in questa sede interessa, ha:

a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Bacci (previa derubricazione dell'imputazione di cui al caso 29 nella forma del delitto tentato), Giuseppe Greco e Carlo Rimoldi in relazione al capo F della rubrica delle imputazioni perché i reati a ciascuno ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione;

b) confermato le statuizioni civili nei confronti di Angelo Bacci e Giuseppe Greco;

c) revocato le statuizioni civili nei confronti di Carlo Rimoldi in relazione al reato di cui al capo F;

d) confermato nel resto la sentenza appellata con condanna di Antonio D'Amicis e Giuseppe Tagliente al pagamento delle spese processuali.

Sempre per la parte che in questa sede interessa, all'esito del giudizio di appello risultano pertanto penalmente condannati:

- D'Amicis e Rimoldi in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa ai danni di ILVA S.p.a. relativi alle forniture di pezzi di ricambio per lo stabilimento di Taranto ed in favore di SFIRA S.r.l. (capo E della rubrica delle imputazioni);

- Tagliente in relazione al reato di truffa continuata ed aggravata di cui al capo F, punto 53 (per i fatti successivi al 1 ottobre 2008).

Con specifico riguardo al capo F si contesta, in sintesi, agli imputati, nelle rispettive qualità, di avere utilizzato artifici e raggiri, consistiti nella preordinata

apparenza della osservanza della procedure aziendali in tema di fornitura di materiali e pezzi di ricambio per lo stabilimento ILVA di Taranto in favore della SFIRA S.r.l. con riguardo a prodotti acquistati dei quali, talvolta, non ricorreva alcun effettivo fabbisogno, talaltra acquistati a prezzo superiore a quello praticato per il medesimo prodotto mediante la fraudolenta nuova codificazione nel sistema informativo aziendale, o ancora, diversi per classe o settore merceologico e provenienza di produzione, così procurando un ingiusto profitto alla società venditrice SFIRA e danno patrimoniale di rilevante gravità alla persona offesa.

Il capo E riguarda, invece, la contestazione di avere promosso ed organizzato (il D'Amicis) e di avere preso parte (il Rimoldi, il Bacci ed altri) dal 2005 all'ottobre 2009 ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti di truffa (tra cui quelli indicati al capo F) ai danni di ILVA S.p.a.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:

2.1. per Bacci:

2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state escluse le statuizioni civili.

Il difensore del ricorrente sul presupposto che tutti i reati ascritti al proprio assistito sono stati dichiarati estinti per prescrizione, si duole della conferma delle statuizioni civili evidenziando che:

a) non è mai stato accertato che il Bacci fosse consapevole di partecipare ad una truffa e che si sia accordato al riguardo con il personale dell'ufficio acquisti;


b) non è mai stata acquisita la prova che i pezzi ordinati dal Bacci fossero superflui o inutilizzabili;

c) il Bacci era solo un tecnico d'area che non aveva la possibilità di controllare il valore di ogni singolo pezzo, rappresentava quindi solo il primo tassello nella filiera degli ordinativi dei prodotti e non aveva neppure una autonomia decisionale circa le spese da sopportare in relazione ai pezzi da ordinare che non aveva neppure la possibilità di controllare integralmente;

d) non vi sarebbe quindi correlazione tra l'attività del ricorrente ed il danno patito dall'azienda ILVA.

2.2. per D'Amicis:

2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. e con riferimento all'assenza di un accordo permanente tra il D'Amicis e gli altri imputati.



Dopo aver descritto le procedure di acquisto di beni da parte di ILVA e ricordato i principi giurisprudenziali che consentono di distinguere il concorso di persone nel reato continuato dalla associazione per delinquere, rileva la difesa del ricorrente che nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di un accordo estemporaneo tra il D'Amicis e gli altri imputati raggiunto di volta in volta, anche se ripetutamente, il che consentirebbe di escludere che ci si trovi in presenza di un vincolo associativo legato ad un programma criminoso proiettato nel futuro.

A ciò si aggiungono alcune osservazioni:

a) il fatto che alcuni codici di prodotto in possesso dell'ILVA non corrispondessero ai beni acquistati trova una adeguata spiegazione nel fatto che detti codici si riferivano a beni obsoleti e fuori produzione, con la conseguente necessità di ricercarne di similari o di adattare e/o assemblare altri pezzi: da qui l'esigenza del D'Amicis di avere frequenti contatti con i dipendenti di ILVA

b) la merce oggetto di contestazione non è mai stata restituita alla società SFIRA a dimostrazione che quindi era stata comunque utilizzata da ILVA, la quale ultima era anche inadempiente in relazione ad alcune fatture;

c) la consulenza disposta dal Pubblico Ministero e redatta dall'Ing. Civino sarebbe inattendibile non avendo preso in considerazione gli inadempimenti di ILVA nei confronti di SFIRA e non tenendo conto del fatto che nessuno dei beni oggetto di contestazione è stato sottoposto a specifico esame.

2.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. con riferimento al fatto che al D'Amicis non è contestato alcun reato-fine di truffa.

Rileva, al riguardo, il difensore del ricorrente che sebbene il Tribunale di Taranto avesse evidenziato che il D'Amicis aveva assunto una funzione di spicco nell'ambito dell'organizzazione criminosa adoperandosi con una serie di artifici e raggiri, di fatto non è stato contestato al predetto alcuno dei reati-fine di truffa il che renderebbe manifestamente illogica una decisione nella quale da un lato si contesta l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata esclusivamente alla commissione di truffe e, dall'altro, al personaggio collocato in posizione di vertice dell'organizzazione stessa non si contesta alcun reato-fine.

2.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 190, comma 1, e 192, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla irrilevanza ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Salvatore Sasso.

Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha fondato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni del teste Sasso omettendo peraltro di motivare il superamento degli elementi che inficiavano irrimediabilmente sia la rilevanza che l'attendibilità delle predette dichiarazioni

asseritamente prive di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo emerso nulla dalle intercettazioni telefoniche, dal sequestro e dalle perquisizioni disposte a carico del D'Amicis.

Non corretta sarebbe, poi, stata la lettura data dai Giudici di merito alle dichiarazioni rese dal teste Sasso all'udienza del 16 aprile 2015 in quanto il predetto teste ha, in effetti, dichiarato di non aver mai potuto realmente esaminare l'elenco dei "dipendenti" ILVA dei quali gli aveva parlato il D'Amicis (elenco peraltro mai rinvenuto nonostante l'intervenuto sequestro dei computer di SFIRA), né di avere assistito a conversazioni telefoniche e/o comunicazioni tra il D'Amicis e l'ILVA relative a materiale da consegnare, richiamando solo una serie di pettegolezzi e chiacchiere tra colleghi, atteggiamenti meramente scherzosi, nonché semplici atti di spavalderia da parte dell'odierno ricorrente.

Le dichiarazioni del Sasso – sempre secondo la difesa del ricorrente – oltre che irrilevanti sarebbero poi anche inattendibili atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il predetto non ha accettato di buon grado il licenziamento ad opera del D'Amicis intervenuto nel 2009, periodo nel quale il predetto teste si trovava in una situazione di difficoltà economica, azione dalla quale sarebbe derivato un forte risentimento nei confronti dell'odierno ricorrente con chiaro desiderio di rivalsa verso lo stesso.

Tra l'altro – prosegue la difesa del ricorrente – è singolare il fatto che pur avendo il Sasso commesso fatti che avrebbero dovuto collocarlo nel ruolo di partecipe nel reato associativo, allo stesso non risulta contestato alcun reato e la Corte di appello, nonostante una doglianza difensiva sul punto nella quale si evidenziava la sussistenza di un interesse del teste a rendere le dichiarazioni accusatorie, avrebbe ommesso di motivare al riguardo.

2.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 6, 99, comma 2, 62-bis, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Rileva, in primo luogo, la difesa del ricorrente che la contestazione della recidiva sarebbe errata trattandosi solo di recidiva "infraquinquennale" e non anche di recidiva "specifica", il che farebbe rientrare la circostanza aggravante nell'alveo dell'art. 99, comma 2, cod. pen. e non in quello del successivo comma 3, non essendo della "stessa indole" i reati di appropriazione indebita e di evasione fiscale in relazione ai quali è intervenuta sentenza di applicazione della pena in data 14 novembre 2002. Oltretutto nel caso in esame al D'Amicis è contestato il solo reato di cui all'art. 416 cod. pen. che di per sé non è idoneo a produrre ricchezze illecite.



La Corte di appello avrebbe, poi, omesso totalmente di motivare sulla ritenuta sussistenza della predetta recidiva facoltativa ed in particolare sulla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo.

La conseguenza dell'illegittimità dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva imporrebbe quindi la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata nel mese di luglio 2018.

Rileva, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe altresì omesso qualsivoglia motivazione in ordine al riconoscimento all'imputato di qualsivoglia circostanza attenuante non avendo oltretutto tenuto conto che tra ILVA e SFIRA è intervenuto un contratto di transazione in data 7 maggio 2012 con integrale risarcimento del danno, il che avrebbe imposto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. oltre al riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. per Greco:

2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 578 cod. proc. pen. con riguardo al contenuto della testimonianza dibattimentale dell'Ing. Ruggero Cola.

Sulla premessa in diritto che il proscioglimento nel merito deve prevalere sulla causa estintiva del reato anche in caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, con evidente riflesso anche sulle statuizioni civili, rileva la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da un evidente travisamento della prova avendo il teste Ing. Cola (dirigente incaricato di svolgere un'indagine interna ad ILVA in ordine alle procedure di approvvigionamento dei beni) chiarito che il caporeparto Greco all'epoca dei fatti non poteva conoscere i prezzi dei prodotti acquistati in quanto erano "oscurati" il che, in assenza di ulteriori emergenze probatorie, porta ad escludere il fatto che il Greco fosse coinvolto nel disegno truffaldino ordito ai danni di ILVA.

2.4. per Rimoldi:

2.4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 159 e 160 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo della sentenza impugnata che non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione anche per il capo E della rubrica delle imputazioni.

Sulla premessa che al Rimoldi erano contestati i soli capi E ed F della rubrica delle imputazioni e che la Corte di appello ha rilevato (pag. 27) che tutti i reati contestati ad una serie di imputati (tra i quali anche l'imputato *de quo*) sono estinti per intervenuta prescrizione, confermando, poi, la sentenza ai soli fini civilistici in relazione al capo E (pag. 46), rileva la difesa del ricorrente che il

reato di truffa di cui al capo F era prescritto prima della sentenza di primo grado del 31 marzo 2016 mentre quello associativo di cui al capo E era prescritto prima della sentenza di secondo grado del 15 dicembre 2017. Vi sarebbe quindi un evidente contrasto tra la motivazione della sentenza che ha dichiarato prescritti tutti i reati ed il dispositivo che ha dichiarato estinto il solo reato di cui al capo F.

2.4.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 159 e 160 cod. pen. per essere stata la costituzione di parte civile erroneamente valutata come "causa impeditiva" della dichiarazione di prescrizione.


Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che alla pagg. 28 e 29 della sentenza impugnata la Corte di appello, trattando della prescrizione dei reati ha affermato che gli stessi devono dichiararsi prescritti salvo in relazione a "*quelle posizioni processuali in relazione alle quali l'effetto estintivo di cui in precedenza non si è affatto compiuto ... in ragione della costituzione di parte civile (... Rimoldi ...)*" con la inammissibile conseguenza che sembrerebbe di comprendere che la costituzione di parte civile ha avuto influenza sulla possibilità di dichiarare l'intervenuta prescrizione il che determinerebbe una violazione di legge.

2.4.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte relativa alla declaratoria di prescrizione dei reati contestati al ricorrente.

Rileva la difesa del ricorrente che i vizi denunciati nei motivi precedenti determinano anche una contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto nei confronti del Rimoldi dapprima si è indicata la prescrizione di tutti i reati, poi si è affermato che l'effetto prescrittivo non si sarebbe compiuto in virtù della costituzione di parte civile e, infine, si è confermata la sentenza ai soli fini civilistici per il reato di cui al capo E (con ciò intendendosi che anche tale reato era comunque estinto per prescrizione).

2.4.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'esame delle prove testimoniali e documentali nonché con riguardo alla specifiche doglianze sollevate dalla difesa nell'atto di appello.

Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello, pur in presenza di motivi di doglianza relativi all'impossibilità per l'Ufficio Acquisti presso il quale operava il Rimoldi di controllare le richieste di acquisto nelle quali venivano indicate le specifiche marche dei pezzi, all'impossibilità di decidere liberamente quali beni acquistare ed all'impossibilità di accorgersi del camuffamento dei pezzi di ricambio, avrebbe risposto in maniera contraddittoria a tali doglianze richiamando circostanze che non trovano riscontro nel quadro probatorio acquisito, essendo emerso dall'istruttoria che:



a) ogni bene richiesto dal tecnico secondo la procedura descritta in atti è stato identificato con una marca, una sigla, un nome ed un codice;

b) nessun ordinativo contestato nell'imputazione è stato descritto in maniera fuorviante o generica;

c) quando la richiesta riguardava pezzi di ricambio puntualmente descritti anche in relazione alla marca, la procedura di acquisto imponeva di comprare quelli e non altri;

d) eventuali trattative sul mercato venivano fatte dall'Ufficio Acquisti solo in casi diversi da quelli di cui è processo;

e) per i beni marca SECOM e per molte altre marche esistevano dei listini di prezzo e degli accordi commerciali a monte, risalenti nel tempo con vari fornitori.

La motivazione della sentenza impugnata si sarebbe quindi limitata a confermare la decisione sul punto del Tribunale non tenendo conto delle precise doglianze evidenziate al riguardo al punto 2.2. dell'atto di appello.

2.4.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità di Rimoldi per gli ordinativi a lui contestati al capo F, nonché con riguardo alla specifiche doglianze sollevate al riguardo dalla difesa nell'atto di appello.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che i Giudici di secondo grado hanno ritenuto di assolvere Stefano Marinoni (approvvigionatore/addetto all'Ufficio Acquisti) motivando circa il fatto che la fornitura a lui addebitabile era legata al fatto che allo stesso era pervenuta una richiesta specifica relativa ad un prodotto di una determinata marca mentre hanno assunto una decisione diversa nei confronti del Rimoldi sebbene le condotte contestate a quest'ultimo sono assolutamente sovrapponibili a quella tenuta dal Marinoni.

La decisione della sentenza impugnata sarebbe quindi intrinsecamente contraddittoria oltre che caratterizzata da motivazione illogica e carente sotto il profilo di non aver dato risposta alle doglianze difensive sul punto.

2.4.6. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per essere state utilizzate le dichiarazioni dell'imputata Cazzaniga nei confronti di Rimoldi in violazione dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente, che la Corte di appello, per confermare nei confronti dell'imputato Rimoldi la sentenza di primo grado ai fini civilistici in relazione al capo E, ha utilizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla coimputata Cazzaniga in tal modo violando il disposto di cui all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. non essendosi l'imputata sottoposta ad esame ed avendo la difesa dell'odierno ricorrente formulato espressa opposizione all'utilizzo di tali dichiarazioni nei confronti del proprio assistito.

2.4.7. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. anziché di quello di concorso di persone nel reato di truffa.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che non corretta sarebbe stata la configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al proprio assistito non essendovi prova di un *pactum sceleris* proiettato nel tempo ma solo di un reato di truffa in concorso. Oltretutto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente al riguardo perché ad una generale trattazione sui requisiti di diritto per la configurabilità del reato associativo non è seguita una illustrazione della concretizzazione di tali principi nel caso in esame.

2.4.8. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa disamina del motivo n. 4 dell'atto di appello.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che nel motivo n. 4 dell'atto di appello aveva contestato la mancata revoca di costituzione di parte civile di ILVA nonostante che detta costituzione fosse avvenuta in assenza di apposito mandato del relativo difensore in quanto la relativa procura era stata conferita ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nonché l'errato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in relazione al reato associativo di cui al capo E della rubrica delle imputazioni che non sarebbe plurioffensivo e, comunque in assenza di prova di un danno di ILVA diverso da quello patito per effetto delle azioni truffaldine.

La sentenza della Corte di appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi in relazione a tale motivo di appello.

2.5. per Tagliente:

2.5.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità del proprio assistito omettendo di valutare elementi probatori specificamente indicati nell'atto di appello ed in particolare omettendo la necessaria individualizzazione del materiale probatorio nei confronti del Tagliente.

In particolare, osserva sempre la difesa del ricorrente, la Corte di appello avrebbe preso in considerazione la condotta degli imputati nella loro generalità fondandola sulle dichiarazioni del teste Salvatore Sasso (dipendente di SFIRA S.r.l. che aveva indicato nominativamente i dipendenti di ILVA che recavano presso la prima per addivenire ad accordi con la stessa) senza però rendersi conto che il Tagliente non compariva né nelle dichiarazioni del Sasso, né nella relativa documentazione manoscritta acquisita agli atti relativa a soggetti che avrebbero beneficiato di regalie da parte di SFIRA.



A ciò si aggiunge l'osservazione che, con specifico riguardo all'episodio contestato al Tagliente (caso 10 - contestazione di cui al punto 53 del capo F della rubrica delle imputazioni), contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la SFIRA non era la società che aveva ricevuto l'ordine tanto è vero che i documenti contabili erano intestati all'azienda produttrice del prodotto (la DSG S.r.l.) ed il rapporto era stato economicamente regolato in via diretta tra ILVA e quest'ultima società. Detta valutazione sarebbe stata totalmente omessa dai Giudici di merito.

Inoltre, non sarebbe corretto quanto affermato dalla Corte distrettuale circa il fatto che ci si trovava in presenza di un pezzo di ricambio artefatto o che aveva subito alterazioni e venduto a prezzo fuori mercato, atteso che il predetto bene era stato ordinato direttamente da ILVA a DSG. Come detto, i Giudici di merito di entrambi i gradi non avrebbero mai valutato la relativa documentazione posta alla loro attenzione con memoria depositata in data 12 settembre 2017.

Infine, osserva la difesa del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la documentazione dalla quale emergeva che il Tagliente, quale tecnico d'area, valutata la necessità di procedere al ricambio, si era limitato a riportare il codice di codifica del bene già preesistente nel relativo archivio aziendale senza aver avuto modo di procedere direttamente alla predetta codifica.

3. In data 7 agosto 2019 la difesa dell'imputato D'Amicis faceva pervenire alla cancelleria di questa Corte "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nei quali, peraltro, si ribadivano e precisavano le doglianze già oggetto del ricorso principale con particolare riguardo:

a) alla non configurabilità del reato associativo a carico dell'imputato al quale non sono stati contestati reati-fine e, comunque all'erronea individuazione in capo allo stesso del ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio criminale;

b) all'erronea contestazione all'imputato della tipologia della recidiva ed alla mancanza di motivazione sul punto nella sentenza impugnata con l'ulteriore rilievo che l'esclusione della recidiva imporrebbe una declaratoria di estinzione per prescrizione del contestato reato di cui all'art. 416 cod. pen.;

c) al mancato riconoscimento all'imputato di ogni circostanza attenuante e, in particolare, delle circostanze attenuanti generiche nonostante che, per effetto di una transazione intercorsa tra SFIRA ed ILVA, il danno sarebbe stato integralmente risarcito.

4. In data 2 settembre 2019 anche la difesa dell'imputato Tagliente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4,

cod. proc. pen. (con allegata documentazione) nei quali si ribadisce che non è emerso che l'imputato abbia percepito regalie o tratto profitti di qualsivoglia natura da SFIRA e si evidenzia che la Sezione lavoro della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del Tagliente, precisando nella relativa sentenza che era da escludersi che il tecnico d'area avesse poteri sull'acquisto e sull'approvvigionamento dei beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto al ricorso dell'imputato Bacci, deve innanzitutto essere ricordato che il Tribunale aveva ritenuto il predetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di cui al capo E della rubrica delle imputazioni, nonché di quello di cui al capo F, punti 10 (per il periodo successivo al 1° ottobre 2008) e 116, mentre era stata dichiarata la prescrizione dei fatti-reato di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (limitatamente per esso alla condotte fino al 1° ottobre 2008), 35, 36 118 e 119.

Il Bacci era stato condannato dallo stesso Tribunale al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ILVA S.p.a. da liquidarsi in separato giudizio.

L'imputato aveva appellato la predetta sentenza in ordine alla sola condanna penale invocando l'assoluzione con formula ampia e, comunque, la riduzione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, come detto, dichiarava estinti per prescrizione gli ulteriori reati ascritti al Bacci ma confermava le relative statuizioni civili.

Rileva l'odierno Collegio che il ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Bacci è manifestamente infondato.

Va detto subito che la sentenza impugnata - in uno con quella del Tribunale - risulta congruamente motivata (v. pagg. 49 e segg.) proprio sotto i profili che hanno portato a ritenere che l'imputato si è reso penalmente responsabile dei reati di associazione per delinquere e di truffa per i quali era intervenuta condanna in primo grado.

La relativa declaratoria di prescrizione anche dei predetti fatti-reato all'esito del giudizio di secondo grado ha legittimamente portato la Corte di appello a confermare le relative statuizioni civili.

Inoltre la motivazione sul punto della sentenza impugnata, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione



del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

2. Quanto al ricorso dell'imputato D'Amicis deve, innanzitutto, ricordarsi che l'imputato è stato, sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di cui al capo E della rubrica delle imputazioni, con il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione stessa.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, come detto, il ricorrente afferma la non configurabilità in diritto di cui all'art. 416 cod. pen. sostenendo che non sia stata raggiunta la prova di un accordo permanente tra il D'Amicis e gli altri imputati, con la conseguenza che al più - sempre secondo il ricorrente - si potrebbe ipotizzare un concorso di persone nel reato continuato.

Ritiene il Collegio che tale doglianza non sia fondata.

Nelle rispettive sentenze, sia il Tribunale (pag. 8 e segg.) che la Corte di appello (pag. 33 e segg.), con motivazioni congrue e rispondenti ai principi di diritto che regolano la materia, hanno dato risposta alle questioni che parte ricorrente ha riproposto anche in questa sede, evidenziando la provata

protrazione nel tempo delle condotte truffaldine (dal 2005 fino all'ottobre 2009), le ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti (ogni singolo partecipe aveva una funzione ben specifica finalizzata a realizzare delle truffe seriali attraverso l'attuazione reiterata di un protocollo collaudato), l'effettiva realizzazione del piano criminoso attraverso una straordinaria moltitudine di episodi truffaldini, il preciso ruolo rivestito dal D'Amicis quale amministratore, prima, e liquidatore, poi, della SFIRA S.r.l., società a beneficio della quale sono state eseguite le operazioni illecite e quale sostanziale promotore e "collante" tra tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel sodalizio criminale ed operanti o presso lo stabilimento ILVA di Taranto o presso l'ufficio acquisti di Milano della medesima società.

In punto di diritto va ricordato che sulla base di oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (*ex ceteris*: Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442).

A ciò si aggiunge l'osservazione che, come è ravvisabile nel caso in esame, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Del resto a fronte della gestione di un numero così cospicuo di episodi truffaldini, i compartecipi con il D'Amicis, non potevano a loro volta, non rappresentarsi che l'odierno ricorrente fungesse da gestore di una struttura organizzata per la commissione delle frodi.

Le ulteriori osservazioni contenute nel motivo di ricorso che qui ci occupa riguardanti il fatto che alcuni codici di prodotto in possesso dell'ILVA non corrispondessero ai beni acquistati ed al fatto che la merce oggetto di contestazione non è mai stata restituita alla società SFIRA a dimostrazione che

quindi era stata comunque utilizzata da ILVA, la quale ultima era anche inadempiente in relazione ad alcune fatture, non paiono di certo risolutive ad escludere la ricorrenza del reato associativo alla luce dell'esame del complessivo materiale probatorio raccolto ed analogo discorso non può che valere con riguardo alla doglianza (che peraltro investe questione di merito non sottoponibile a questa Corte di legittimità) che la consulenza disposta dal Pubblico Ministero e redatta dall'Ing. Civino sarebbe inattendibile non avendo preso in considerazione gli inadempimenti di ILVA nei confronti di SFIRA e non tenendo conto del fatto che nessuno dei beni oggetto di contestazione è stato sottoposto a specifico esame.

2.2. Non fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso relativo al fatto che la non configurabilità del reato associativo a carico del D'Amicis deriverebbe dalla circostanza che allo stesso non è stato contestato alcun reato-fine.

E' appena il caso di ricordare al ricorrente che in questa sede si può al più discutere dell'illogicità della motivazione della sentenza e non certo delle scelte del Pubblico Ministero sulle contestazioni effettuate nei capi di imputazione.

I giudici di merito hanno deciso sulla base del rigoroso *thema decidendum* loro imposto dalle imputazioni e, francamente, la mancata contestazione al D'Amicis di reati-fine è del tutto priva di incidenza sulla corretta configurabilità del reato associativo, essendo tra l'altro ben noto che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (*ex ceteris*: Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710).

Deve solo aggiungersi che, in presenza del quadro emerso nel quale l'imputato è pacificamente risultato il promotore ed organizzatore di una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe (poi effettivamente compiute) e quindi principale beneficiario e concorrente nelle stesse, il D'Amicis non può che rallegrarsi della presenza di una contestazione monca da parte del Pubblico Ministero, ma ciò *ex sé* non può portare ad escludere che lo stesso – come emerso con palmare evidenza dagli atti ricostruiti nelle sentenze dei Giudici di merito – si sia reso responsabile del reato associativo di cui al capo E della rubrica delle imputazioni.

2.3. Non fondato è altresì il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato D'Amicis relativamente alla valutazione delle dichiarazioni del teste Sasso sia in relazione al loro contenuto che, più in generale in ordine alla valutazione di attendibilità dello stesso.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di

nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567).

Il Tribunale ha correttamente illustrato le ragioni di diritto per le quali le dichiarazioni del teste Sasso ben potevano essere utilizzate ai fini probatori e la stessa Corte di appello (pag. 40 e segg.) le ha ripercorse valutandone la conformità ai riscontri di tipo oggettivo emersi sia dall'indagine interna di ILVA che dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero affrontando così anche le questioni sollevate dalla difesa circa l'attendibilità del teste, questioni comunque di merito non sottoponibili a questa Corte di legittimità.

Non risultano, poi, elementi tali da ritenere che le dichiarazioni del teste Sasso avrebbero dovuto essere raccolte con modalità procedurali diverse da quella dell'assunzione della testimonianza.

2.4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato D'Amicis è, invece, fondato nei soli limiti di cui si dirà nel prosieguo.

2.4.1. Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione della tipologia di recidiva contestata. Riconosce al riguardo lo stesso ricorrente che l'imputato ha subito precedenti condanne nel quinquennio per appropriazione indebita ed evasione fiscale e quindi contesta solo che ricorra anche il profilo della commissione di reati della stessa indole.

Va osservato preliminarmente che nel caso in esame non risulta irrogata una pena illegale essendo stato l'aumento del trattamento sanzionatorio per la recidiva pari alla metà della pena determinata per il commesso reato, situazione questa consentita sia dal secondo che dal terzo comma dell'art. 99 cod. pen.

In ogni caso il rilievo difensivo secondo il quale il reato di associazione per delinquere contestato al D'Amicis nel processo che qui ci occupa e quelli oggetto delle precedenti condanne subite dallo stesso non sarebbero della stessa indole è totalmente privo di fondamento in quanto la definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (cfr. Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545).

Orbene, ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio per considerare una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio ed il reato (sempre contro il patrimonio) di appropriazione indebita come reati della stessa indole in quanto desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo (Fattispecie nella quale sono stati ritenuti della stessa indole i reati di sfruttamento della prostituzione e ricettazione di assegno bancario, in considerazione dell'identità del movente economico). (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774).

2.4.2. Fondata è invece la doglianza relativa alla sostanziale carenza motivazionale sulle ragioni per le quali i Giudici di merito hanno ritenuto di applicare all'imputato la circostanza aggravante della recidiva (come detto correttamente configurata in diritto come specifica oltre che infraquinquennale).

La sentenza del Tribunale è totalmente priva di motivazione sul punto essendosi nella stessa semplicemente dato atto nella stessa del calcolo per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, dal canto proprio, con una motivazione (come in altre parti della sentenza di cui si dirà) di certo non cristallina e di agevole comprensione nel motivare (pag. 61) sulle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare all'imputato la contestata recidiva si è limitata testualmente ad affermare che il D'Amicis si è reso autore di fatti-reato "*connessi allo svolgimento dell'attività aziendale ed anch'essi ispirati alla ricerca del massimo profitto*".

Al di là del fatto che non è neppure dato comprendere con certezza se detta considerazione si riferisce specificamente alla sola recidiva o, più genericamente, al complessivo quadro di valutazione del trattamento sanzionatorio nel cui paragrafo è inserita, va aggiunto che detto inciso non rispetta i parametri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza in materia il che rende apparente e comunque inadeguata, la motivazione sul punto.

Già in tempi lontani si era chiarito che è compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale



dell'esistenza di precedenti penali (v. Sez. U, n. 1 del 27/5/1961, Papò, Rv. 98479; Sez. U, n. 2 del 23/1/1971, Piano, Rv. 118018).

In tempi più recenti si è altresì aggiunto che per l'applicazione della recidiva il giudice deve dare conto del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una «più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo» (Sez. U, n. 17 del 18/6/1991, Grassi, Rv. 187856; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839) e, ancora, che «In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). In motivazione la Corte ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte Cost., sent. n. 192 del 2007).

Di tutto ciò nella motivazione della sentenza impugnata non vi è traccia, il che ne impone l'annullamento sul punto affinché il Giudice di rinvio possa adeguatamente esaminare la questione che ha la sua incidenza anche sui termini di prescrizione del reato.

La denunciata causa di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E non opera al momento alla luce del fatto che per il ruolo rivestito dall'imputato nella compagine associativa, per tipologia dell'aggravante (correttamente contestata in diritto) e per effetto della mancata esclusione della stessa nelle sentenze di merito, ad oggi il termine di prescrizione del reato associativo contestato all'imputato non è ancora maturato.

2.4.3. Manifestamente infondata è, invece, la questione relativa al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Se è, infatti, ben vero che la Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata è rimasta silente sul punto e che era stato formulato al riguardo uno specifico motivo di gravame, è altrettanto vero che la richiesta di riconoscimento della predetta circostanza attenuante sul presupposto che è intervenuta tra le società ILVA e SFIRA una transazione relativa alle rispettive pretese economiche (anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle legate ai fatti-reato di cui al presente processo), con pieno soddisfacimento delle parti e rinuncia ad ulteriori pretese al riguardo, risulta priva di un concreto fondamento giuridico.

Il chiaro testo dell'art. 62 n. 6 cod. pen. prevede infatti che la possibilità di beneficiare della circostanza attenuante *de qua* sia legata all'«avere, prima del giudizio, interamente riparato il danno», azione che, all'evidenza, trattandosi di un'attenuante legata all'agire del soggetto agente non può che essere legata ad una condotta propria dell'indagato/imputato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215) pur affrontando il caso diverso della possibilità del concorrente nel reato di beneficiare della predetta attenuante per effetto del risarcimento del danno operato da altro concorrente nel medesimo reato, hanno espresso principi certamente applicabili anche nel caso in esame evidenziando e ricordando in particolare che:

a) la giurisprudenza, con indirizzo pressoché unanime, ha negato per più di settant'anni ~~ha nega~~ che il colpevole possa giovare del risarcimento effettuato da un terzo e ciò basandosi sulla natura soggettiva dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., rientrante tra quelle concernenti i rapporti tra il colpevole e l'offeso ai sensi dell'art.70 c.p., attenuante da intendersi (con varianti lessicali, ma non sostanziali) quale segno di diminuita capacità a delinquere (S.U. 29 ottobre 1983 n. 145, Del Fa, rv.162036) o di resipiscenza (S.U. 6 dicembre 1991 n. 1048, Scala e altri, rv.189183) o di ravvedimento attivo (S.U. 12 luglio 2007 n. 35535, Ruggiero, rv.236914);

b) detto orientamento testimonia la fedeltà all'intento del legislatore per come rispecchiato nella Relazione ministeriale di accompagnamento al Codice, in cui si legge che «la riparazione del danno come diminvente comune ad ogni reato era auspicata da una gran parte della dottrina. Il Progetto limita tuttavia questa circostanza entro confini ragionevoli, considerandola, non tanto dal punto di vista pratico, come causa cioè che facilita il soddisfacimento degli interessi della persona offesa dal reato, quanto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacità a delinquere. È soprattutto, per questo motivo che la riparazione deve verificarsi prima del giudizio, e che non è stata accolta la proposta di estenderne l'efficacia a momenti successivi e, secondo alcuni, fino a che non fosse intervenuta sentenza irrevocabile ...» (Relazione ministeriale di accompagnamento al Libro I del Progetto, Roma, 1929, 118);

c) è canone interpretativo comune delle norme penali che le condotte in esse previste, salvo le eccezioni espressamente indicate, debbano essere connotate da volontarietà e che vada osservato e conservato nel concreto, nel suo profilo assiomatico, il valore della locuzione impiegata dal legislatore. E quindi "l'aver riparato", per integrarsi, non può consistere solo nella sussistenza dell'evento, ma deve comprendere una volontà di riparazione. Tanto più che

riparazione non è locuzione neutra, quale ad esempio estinzione del debito o soddisfacimento dello stesso, ma è voce di segno positivo in funzione del grado di disvalore di cui lo specifico reato costituisce espressione;

d) la stessa Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 138 del 1998, fondandosi sull'evento richiesto e sull'interesse dell'offeso, ha preso una decisa posizione per la natura oggettiva della circostanza, ha tuttavia precisato che è pur sempre necessario che l'intervento risarcitorio sia "comunque riferibile all'imputato", riserva indotta dalla necessità di preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell' "aver riparato" e, con essa, il quid di merito della riparazione;

per poi così giungere alla conclusione che «In tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno».

Traslando ora i predetti principi nel caso qui in esame, deve essere evidenziato:

a) la società SFIRA è persona giuridica e quindi soggetto diverso dall'imputato D'Amicis;

b) il danno alla persona offesa è stato provocato dalla condotta delittuosa dell'imputato il quale era tenuto direttamente al risarcimento dello stesso ed il fatto che dei proventi economici derivanti dell'azione delittuosa abbia potuto beneficiare in tutto od in parte anche la persona giuridica non assume alcun rilievo sotto il profilo che in questa sede ci occupa;

c) come documentato dalla stessa difesa del ricorrente, l'accordo transattivo del 7 maggio 2012 è intervenuto tra "SFIRA Industriale S.r.l. in liquidazione" ed ILVA S.p.a.;

d) in rappresentanza di SFIRA l'accordo non è stato neppure sottoscritto dal D'Amicis ma da soggetto diverso (il liquidatore pro-tempore Agostino Cordella);

e) non ci si trova in presenza di un risarcimento operato direttamente dall'imputato nei confronti della persona offesa e non è stato altrimenti documentato che l'imputato abbia manifestato una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno.

La conseguenza è che *rebus sic stantibus* giammai l'imputato avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il che rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte di appello non abbia preso in esame il relativo motivo di gravame e non determina una nullità sul punto della sentenza impugnata.

2.4.4. Non fondate sono, infine, anche le doglianze relative al mancato riconoscimento all'imputato D'Amicis delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale al trattamento sanzionatorio.

Sul punto deve essere innanzitutto evidenziato che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). In sostanza, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460);

La graduazione della pena, poi, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), vizio che nel caso in esame non ricorre.

3. Quanto al ricorso dell'imputato Greco, deve innanzitutto essere ricordato che il Tribunale aveva ritenuto il predetto responsabile del delitto di concorso in truffa di cui al capo F, punti 60, 63, 64, 65 (limitatamente ai fatti successivi al 1° ottobre 2008) e 124, mentre era stata dichiarata la prescrizione dei fatti-reato di cui ai punti 61, 62, 65 (limitatamente per esso alla condotte fino al 1° ottobre 2008) e 66.

Il Greco era stato condannato dallo stesso Tribunale al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ILVA S.p.a. da liquidarsi in separato giudizio.

L'imputato aveva appellato la predetta sentenza in ordine alla sola condanna penale invocando l'assoluzione con formula ampia e, comunque, la riduzione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, come detto, ha dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati ascritti al Greco ma ha confermato le relative statuizioni civili.

Rileva l'odierno Collegio che il ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Greco è manifestamente infondato.

Va detto subito che la sentenza impugnata - in uno con quella del Tribunale - risulta congruamente motivata (v. pagg. 53 e 54) proprio sotto i profili che hanno portato a ritenere che l'imputato si è reso penalmente responsabile degli episodi di truffa per i quali era intervenuta condanna in primo grado.

La relativa declaratoria di prescrizione anche dei predetti fatti-reato all'esito del giudizio di secondo grado ha legittimamente portato la Corte di appello a confermare le relative statuizioni civili.

Per il resto appare sufficiente evidenziare che parte ricorrente propone in questa sede inammissibili questioni di merito in relazione alla quali non possono che essere ribaditi gli stessi principi già evidenziati allorquando si è trattato della posizione dell'imputato Bacci con il solo ulteriore rilievo che parte ricorrente denuncia anche un'inesistente travisamento probatorio nelle dichiarazioni del teste Cola.

Sul punto deve essere ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla

medesima conclusione della sentenza di primo grado (salvo poi dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i fatti-reato).

4. Quanto al ricorso dell'imputato Rimoldi, deve innanzitutto essere rammentato che il Tribunale aveva ritenuto il predetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di cui al capo E della rubrica delle imputazioni, nonché di quello di cui al capo F, punto 75 (per il periodo successivo al 1° ottobre 2008), mentre era stata dichiarata la prescrizione dei fatti-reato di cui ai punti 3, 6 e 75 (limitatamente per esso alla condotte fino al 1° ottobre 2008).

Il Rimoldi era stato condannato dallo stesso Tribunale al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ILVA S.p.a. da liquidarsi in separato giudizio.

L'imputato aveva appellato la predetta sentenza in ordine sia alla condanna penale invocando l'assoluzione con formula ampia, sia alla condanna al risarcimento dei danni alla parte civile (della quale lamentava anche l'erronea ammissione alla costituzione).

La Corte di appello, come detto, nel dispositivo della sentenza impugnata dichiarava estinto per prescrizione l'ulteriore reato di truffa ascritto al Rimoldi al capo F (punto 75) della rubrica delle imputazioni mentre rimaneva silente in relazione al reato associativo di cui al capo E ed, infine, revocava le statuizioni civili limitatamente al capo F della rubrica.

4.1. Rileva l'odierno Collegio che i primi tre motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato Rimoldi sono fondati nei limiti in cui si dirà nel prosieguo.

Nel caso in esame ci si trova, infatti, in presenza di un evidente contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la Corte di appello ha rilevato (pag. 27) che tutti i reati contestati ad una serie di imputati (tra i quali anche l'imputato *de quo*) sono estinti per intervenuta prescrizione, confermando, poi, la sentenza ai soli fini civilistici in relazione al capo E (pag. 46) e, dall'altro, nel dispositivo (pag. 62) ha confermato che l'estinzione per prescrizione nei confronti del Rimoldi riguarda solo il reato di cui al capo F (altrettanto ha detto per la revoca delle statuizioni civili) ma non ha menzionato il capo E.

Non sfugge che:

a) se, come sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) dalla lettura del dispositivo, la Corte di appello ha confermato la condanna del Rimoldi per il capo E mentre ha dichiarato prescritto il reato di cui al solo capo F, sarebbe stato necessario che la stessa Corte procedesse alla rideterminazione della pena nei confronti del predetto imputato, cosa che non ha fatto;



b) è, poi, incomprensibile e priva di qualsivoglia fondamento giuridico (al punto da non meritare alcun ulteriore commento da parte di questa Corte di legittimità) l'affermazione contenuta alle pagg. 28-29 della sentenza impugnata nella quale, dopo avere trattato dei principi normativi e giurisprudenziali in relazione ai quali la declaratoria di prescrizione del reato deve comunque essere dichiarata allorquando non risulti con evidenza la prova di innocenza dell'imputato, la Corte di appello ha poi testualmente affermato: "*A tale conclusione fanno eccezione quelle posizioni processuali in relazione alle quali l'effetto estintivo non si è affatto compiuto, ... in ragione della costituzione di parte civile (... Rimoldi ...)*";

c) è comunque pacifico che, in relazione al capo E della rubrica delle imputazioni l'unico soggetto al quale è stato attribuito il ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio criminale è il D'Amicis mentre al Rimoldi è stato attribuito il ruolo di mero partecipe, ruolo sostanzialmente identico a quello dei coimputati per i quali è stata dalla stessa Corte di appello dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione;

d) è, pertanto, altrettanto pacifico che, non essendo stata contestata al Rimoldi l'aggravante della recidiva il reato associativo di cui al capo E della rubrica delle imputazioni non solo è estinto per prescrizione alla data odierna ma lo era anche al momento del giudizio di appello.

Da quanto detto ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato Carlo Rimoldi in relazione al reato di cui al capo E della rubrica delle imputazioni per essere lo stesso estinto per prescrizione.

4.2. Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato Rimoldi e sopra riassunti ai paragrafi 2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6 appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono tutti da ritenersi non fondati.

In particolare, il quarto e quinto motivo di ricorso propongono questioni di merito e di valutazione del compendio probatorio ed in relazione agli stessi non possono che essere ribaditi i principi di diritto già richiamati quando si è tratto della analoga posizione dell'imputato Bacci (v. superiore par. 1).

Inammissibile *tout court* è poi la questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata Cazzaniga nei confronti del Rimoldi atteso che la questione non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello.

Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, «in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado

del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.» (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Per il resto rileva l'odierno Collegio che alla luce di adeguate e non manifestamente illogiche motivazioni dei Giudici di merito che hanno positivamente affermato il coinvolgimento del Rimoldi nei fatti-reato allo stesso contestati e quindi la non "evidenza" di condizioni per il proscioglimento dello stesso nel merito, correttamente è stata fatta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale «la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze» (*ex ceteris*: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; in conformità a Sez. U, Sn. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4.3. Manifestamente infondato in punto di diritto è poi il settimo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Rimoldi nel quale si contesta la ritenuta sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. anziché di quello di concorso di persone nel reato di truffa e ciò in relazione alle ragioni già illustrate al superiore paragrafo 2.1 allorquando si è trattato di analoga questione formulata nell'interesse del coimputato D'Amicis.

4.4. Non fondato è, infine, l'ottavo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Rimoldi nel quale la difesa dell'odierno ricorrente ha ribadito l'eccezione già formulata anche con l'atto di appello con la quale all'udienza del 8 novembre 2015 aveva contestato la mancata revoca di costituzione di parte civile di ILVA nonostante che detta costituzione fosse avvenuta in assenza di apposito mandato del relativo difensore in quanto la relativa procura era stata conferita ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nonché l'errato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in relazione al reato associativo di cui al capo E della rubrica delle imputazioni che non sarebbe plurioffensivo e, comunque, in assenza di prova di un danno di ILVA diverso da quello patito per effetto delle azioni truffaldine.

Il Tribunale rigettando la predetta eccezione aveva ritenuto che *"la procura ad litem rilasciata personalmente dal dr. Gnudi è del tutto formalmente corretta atteso che la sua costituzione in giudizio è avvenuta personalmente, nella qualità*

di legale rappresentante pro-tempore di ILVA S.p.a. e non a mezzo di un procuratore speciale".

Tuttavia nell'atto di appello il difensore del ricorrente che qui ci occupa aveva evidenziato che "la costituzione non è avvenuta personalmente all'udienza in quanto il dr. Gnudi non era presente ma lo era unicamente il suo difensore il quale per costituirsi aveva necessità di essere munito di una procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Sebbene la sentenza della Corte di appello abbia totalmente omesso di pronunciarsi in relazione a tale motivo di appello è sufficiente leggere il verbale di udienza del giorno 8 gennaio 2015 e la relativa e conseguente ordinanza del Tribunale di Taranto per rendersi conto come il dr. Piero Gnudi (Commissario straordinario di ILVA S.p.a.) era presente in udienza unitamente all'avv. Giovanni Trombini che ebbe a rinnovare la costituzione di parte civile.

Questa Corte ha già chiarito al riguardo che «L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente» (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263730), il che rende superata la predetta doglianza.

Manifestamente infondato è, invece, il profilo di ricorso nel quale si lamenta la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in relazione al reato associativo.

Fermo restando che ben possono essere confermate le statuizioni civili in relazione ad un reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna in primo grado e che poi è stato dichiarato estinto per prescrizione nel corso del successivo iter procedimentale e che, comunque nel caso in esame, ci si trova in presenza di una condanna esclusivamente sull'"an" e non sul "quantum" (da determinarsi nell'eventuale sede civile) del danno patito da ILVA, va qui ricordato e ribadito il principio secondo il quale «In tema di risarcimento del danno, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo con la conseguenza che, ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazione per delinquere, la cui commissione abbia facilitato l'esecuzione del reato fine (nella specie furto), il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo» (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698).

5. Quanto al ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Tagliente, deve innanzitutto essere ricordato che il Tribunale aveva ritenuto il predetto responsabile del delitto di concorso in truffa di cui al capo F, punto 53 (limitatamente ai fatti successivi al 1° ottobre 2008) mentre era stata dichiarata la prescrizione dei fatti-reato di cui al medesimo punto 53 (limitatamente per esso alla condotte fino al 1° ottobre 2008).

Il Tagliente non era stato condannato dallo stesso Tribunale al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ILVA S.p.a.

L'imputato aveva appellato la predetta sentenza invocando l'assoluzione con formula ampia e, comunque, la riduzione del trattamento sanzionatorio. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei fatti-reato per i quali era intervenuta la condanna (v. pag. 20 della sentenza di appello e foglio 3 dell'atto di appello). Sotto quest'ultimo profilo dà però atto la stessa Corte di appello (pagg. 29 e 54) - e parte ricorrente non contesta tale circostanza - che il Tagliente aveva rinunciato alla prescrizione.

Deve, innanzitutto, essere evidenziato che i fatti-reato di cui al punto 53 della rubrica delle imputazioni rispondevano anche gli imputati Refrigeri, Motolese e Marinosci tutti condannati in primo grado per tale fatto e nei confronti dei quali la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

Osserva, tuttavia, l'odierno Collegio che rimane inspiegata (e comunque non motivata) la ragione per la quale, avendo il Tagliente rinunciato alla prescrizione, il Tribunale aveva comunque dichiarato estinti per prescrizione i fatti che lo vedevano imputato al capo F, punto 53, commessi fino al 1° ottobre 2008.

La Corte di appello, come detto, sia nella parte motiva (pagg.54-56) che nel dispositivo della sentenza qui in esame ha, invece, confermato la condanna del Tagliente che ha altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Tutto ciò doverosamente premesso, rileva l'odierno Collegio che il ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Tagliente è fondato.

La Corte di appello non risulta avere adeguatamente e logicamente motivato in relazione alla posizione del Tagliente rispondendo alle principali questioni sollevate dalla difesa in sede di gravame.

Non ha, infatti, la Corte di appello risposto alle doglianze espresse dalla difesa del ricorrente secondo le quali:

a) era necessaria una individualizzazione del materiale probatorio nei confronti del Tagliente la posizione del quale risulta, invece, genericamente accomunata a quella di altri imputati;

b) non risulta vagliata la circostanza evidenziata dalla difesa relativa al fatto che il teste Salvatore Sasso (dipendente di SFIRA S.r.l. che aveva indicato nominativamente i dipendenti di ILVA che recavano presso la prima per

addivenire ad accordi con la stessa) non abbia parlato del Tagliente il cui nominativo non compariva neppure nella documentazione manoscritta acquisita agli atti relativa a soggetti che avrebbero beneficiato di regalie da parte di SFIRA;

c) non risulta altresì vagliata l'ulteriore doglianza difensiva nella quale si segnalava che la società SFIRA non era la società che aveva ricevuto l'ordine per il materiale di cui all'imputazione tanto è vero che i documenti contabili erano intestati all'azienda produttrice del prodotto (la DSG S.r.l.) ed il rapporto era stato economicamente regolato in via diretta tra ILVA e quest'ultima società, situazione questa rilevante anche in rapporto alla contestazione di cui all'imputazione che è relativa a truffe commesse ai danni di ILVA attraverso la vendita di beni prodotti da SFIRA.

Le osservazioni di cui sopra, impongono, l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'imputato Tagliente affinché il Giudice di rinvio (da individuarsi come per l'imputato D'Amicis nella Corte di appello di Lecce) operi un nuovo giudizio sul punto.


6. Rimane da vagliare la richiesta della parte civile ILVA S.p.a. in Amministrazione straordinaria di condanna dei soli imputati Bacci, Greco e Rimoldi alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente grado di giudizio.

Presupposto della condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile è, infatti, quello della soccombenza dell'imputato di fronte alla domanda della parte civile.

La sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili nei confronti nei confronti degli imputati Bacci e Greco (i ricorsi dei quali, stante la loro manifesta infondatezza, debbono essere dichiarati inammissibili).

Meno chiaro è il dispositivo della sentenza della Corte di appello con riguardo alla posizione dell'imputato Rimoldi il nominativo del quale non è stato indicato sotto la voce "conferma le statuizioni civili" ma per il quale è sì indicata la revoca delle predette statuizioni solo "in relazione al reato di cui al capo F".

Nello stesso dispositivo di sentenza si legge peraltro "conferma nel resto la sentenza appellata" e da ciò ne deriva che poiché il Tribunale aveva ritenuto il Rimoldi responsabile anche del delitto di associazione per delinquere il fatto che in questa sede si debba procedere a dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato allo stesso consente comunque di ritenere sussistenti le condizioni per ritenerlo condannato al risarcimento alla parte civile e quindi, per condannarlo al risarcimento delle spese del grado sostenute dalla stessa.



Ne discendono, pertanto, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione da parte degli imputati Bacci, Greco e Rimoldi, in solido tra loro, delle spese del grado in favore della costituita parte civile ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

7. Alla inammissibilità dei ricorsi degli imputati Bacci e Greco consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:

- D'Amicis Antonio limitatamente alla dichiarata recidiva;
- Tagliente Giuseppe limitatamente al capo F);

con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sui punti.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Rimoldi Carlo limitatamente al capo E) per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto i ricorsi di D'Amicis Antonio e Rimoldi Carlo.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Bacci Angelo e di Greco Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende, nonché in solido fra loro e con Rimoldi Carlo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ILVA Spa in Amministrazione straordinaria e che liquida in euro cinquemila oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA.

Così deciso il 25/09/2019.

Il Consigliere estensore
Marco Maria Alma



Il Presidente
Ugo De Crescenzo

